

## **I criteri di attribuzione della responsabilità penale in capo al consigliere senza deleghe. Quando *repetita iuvant*.**

di **Lorenzo Roccatagliata**

CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, 3 APRILE 2018 (UD. 9 MARZO 2018), N. 14783  
PRESIDENTE MAZZEI, RELATORE VANNUCCI

**Sommario.** **1.** Premessa. Il caso *sub iudice*. – **2.** Le norme di diritto societario sul dovere di vigilanza degli amministratori non esecutivi. – **3.** L'elemento soggettivo necessario per la responsabilità penale degli amministratori non esecutivi. Conoscenza o conoscibilità dell'illecito. – **4.** Il dolo. La teoria dei segnali di allarme e la loro concreta conoscenza. – **5.** La colpa. La conoscibilità dell'evento, il dovere di *reporting* del delegato e il principio di affidamento. – **6.** Conclusioni.

### **1. Premessa. Il caso *sub iudice*.**

La sentenza in epigrafe offre l'occasione per riflettere su una questione sempre attuale del diritto penale dell'economia, che consiste nei profili di responsabilità in capo ai membri non esecutivi, perché sprovvisti di deleghe gestorie, del Consiglio di amministrazione per fatti di reato nel complesso commessi da una società.

Si tratta di un tema attuale, certamente, ma che non è, o meglio non dovrebbe essere, controverso, poiché, come si vedrà nel prosieguo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito criteri chiari e certi per valutare l'operato dei consiglieri non delegati, facendone una applicazione invero stabile e costante.

Purtuttavia, la presente riflessione s'impone in virtù del fatto che ai suddetti criteri mostra troppo spesso di non adeguarsi la giurisprudenza di merito, quando, nel giudicare la posizione di tutti i consiglieri, non di rado pronuncia sentenze di condanna anche nei confronti di coloro per i quali il fatto non costituisce reato, per difetto dell'elemento soggettivo, doloso o colposo a seconda della fattispecie contestata.

Proprio la pronuncia in analisi illustra questa tendenza. In una complessa vicenda relativa al fallimento di una società per azioni, l'intero consiglio di amministrazione, composto da un Presidente e Amministratore delegato e da tre consiglieri senza deleghe, era stato ritenuto responsabile, fra l'altro, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di ingenti somme dalle casse sociali, le quali, era emerso all'esito del giudizio, erano state pagate al Presidente e Amministratore delegato quali: (*i.*) rimborsi di spese in realtà non effettuate o per importi superiori a quelle effettuate,

(ii.) pagamenti relativi a fatture per prestazioni in tutto o in parte mai eseguite, (iii.) spese utilizzate per la costruzione di una casa ad uso abitativo personale.

Valga, peraltro, chiarire che lo schema fattuale che la Corte territoriale riteneva dimostrato consisteva nel comportamento commissivo tenuto dal consigliere delegato e nella condotta omissiva, in presenza dell'obbligo giuridico d'intervento ex art. 40 cpv. c.p., in capo ai tre consiglieri non esecutivi.

Orbene, la Suprema Corte ha, invece, ritenuto che *“nell'affermare che la responsabilità [dei consiglieri senza deleghe, nda] nel concorso in distrazioni per complessivi Euro 617.394,24 si colloca nell'ambito di applicabilità dell'art. 40 c.p., comma 2, ha, da un lato, omesso la ricostruzione in fatto delle relazioni fra fatti distrattivi e concreto funzionamento del consiglio di amministrazione della società (...), e, dall'altro, ha omesso di fare applicazione al caso concreto dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per reati fallimentari di amministratori privi di deleghe gestorie (con conseguente mancanza sostanziale di motivazione sul punto)”*<sup>1</sup>.

Per tali ragioni, la Corte ha annullato la sentenza, rinviando ad altro giudice di merito e ad esso imponendo una nuova valutazione dei fatti alla luce del seguente principio di diritto:

*“ai fini della affermazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, degli amministratori senza deleghe gestorie, a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione commesso da presidente del consiglio di amministrazione delegato, è necessaria, previa specifica ricostruzione delle relazioni fra fatti distrattivi e concreto funzionamento del consiglio di amministrazione della società, alla luce delle clausole di organizzazione delle funzioni gestorie rispettivamente recate dallo statuto sociale e, eventualmente, da successive deliberazioni di organizzazione della gestione sociale adottate dall'assemblea ovvero dal consiglio di amministrazione, la prova: che gli stessi amministratori siano stati informati delle distrazioni ovvero che delle stesse abbiano comunque avuto conoscenza; oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari di distrazione aventi carattere di anormalità di questi sintomi per tali amministratori, dai quali è dato desumere la consapevole accettazione del rischio dell'evento illecito, in base allo statuto e secondo i principi affermati in relazione al dolo eventuale da Cass. S.U., n. 38343 del 24 aprile 2014, Espenhahn, Rv. 261106. Solo la prova della conoscenza del fatto illecito, ovvero della concreta conoscibilità dello stesso anche mediante l'attivazione del potere informativo di cui all'art. 2381, ultimo comma, cod. civ. in presenza di segnali specifici di distrazione, comporta l'obbligo giuridico degli amministratori privi di deleghe gestorie di intervenire per impedire il verificarsi dell'evento: la volontaria, da dolo indiretto, mancata*

---

<sup>1</sup> Paragrafo 2.2. della sentenza in commento.

*attivazione di tali soggetti in presenza di tali circostanze determina l'affermazione della penale responsabilità avendo la loro omissione contribuito a cagionare l'evento dannoso*<sup>2</sup>.

Il principio così enunciato, si è detto poco sopra, si inserisce perfettamente nel solco tracciato sull'argomento dalla giurisprudenza unanime. Solco che riguarda, con le dovute distinzioni, tanto le fattispecie dolose, tanto quelle colpose.

Di seguito, dunque, si ripercorrono gli approdi interpretativi raggiunti in tema di responsabilità penale del consigliere senza deleghe.

## **2. Le norme di diritto societario sul dovere di vigilanza degli amministratori non esecutivi.**

La presente analisi non può prescindere da una sia pur sintetica disamina delle norme che disciplinano gli obblighi e la responsabilità civile degli amministratori, le quali sono racchiuse negli articoli 2381 e 2392 cod. civ.

Esse, occorre immediatamente sottolineare, sono state oggetto di significativa riforma da parte del Legislatore del 2003<sup>3</sup>, il quale ha inteso ridimensionare la portata del dovere di vigilanza del consigliere non esecutivo, in precedenza costruito su canoni di responsabilità oggettiva e di posizione.

La citata novella ha, dunque, sortito l'effetto di modificare lo standard di diligenza imposto al soggetto che delega il potere di amministrazione, il quale è oggi improntato da un lato ad una maggiore personalizzazione del giudizio di responsabilità, e ciò per effetto del passaggio dal criterio di diligenza del mandatario a quello della natura dell'incarico e delle specifiche competenze (art. 2392 comma 1 cod. civ.); dall'altro lato alla sostituzione del dovere di vigilanza sull'andamento della gestione con il meno rigido obbligo di valutare l'attività di gestione (art. 2381 comma 3) agendo in modo informato (art. 2381 comma 6).

Tale obbligo di valutazione informata in capo al delegante, ed i conseguenti profili di responsabilità, vanno considerati alla luce dello speculare dovere, (imposto al delegato dalla riforma societaria) di riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381 comma 5, cod. civ.)<sup>4</sup>.

Scendendo ad un livello di maggior dettaglio, si può notare che, al fine di garantire il valore della trasparenza nella gestione delle società, il Legislatore del 2003 ha previsto un ampio e periodico obbligo informativo degli organi delegati nei confronti

---

<sup>2</sup> Paragrafo 2.3. della sentenza in commento.

<sup>3</sup> D. lgs. n. 6/2003.

<sup>4</sup> Sulla correlazione dei due doveri, autorevolmente Cass. pen., Sez. V, 19 giugno 2007 (ud. 4 maggio 2007), n. 23838; sul punto, si veda anche A. MURA, *La Responsabilità Civile e Penale degli Amministratori e dei Sindaci*, Avellino 2007, pp. 49-53.

del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sulle operazioni sociali. Ciò in considerazione del fatto che gli amministratori senza deleghe devono agire in modo informato ed hanno un diritto individuale all'informazione, cui gli organi delegati devono far fronte riferendo al Consiglio.

In tal modo la riforma ha indubbiamente alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe, essendo di fatto stato rimosso il generale obbligo di vigilanza sull'andamento della gestione<sup>5</sup>.

Risulta in sostanza chiaro che la fonte di informazione, che permette all'amministratore senza deleghe di valutare correttamente ed influenzare col proprio voto l'andamento della gestione societaria, è per l'appunto l'attività di cd. *reporting* da parte dell'organo o del soggetto delegato.

Con la conseguenza che, ove essa sia esaurientemente condotta, il delegante deve ritenere di aver assolto il proprio dovere di agire informato. Viceversa, ove l'attività di *reporting* manchi o sia lacunosa, allora ecco che il delegante può (anzi deve) richiedere agli organi delegati di fornire maggiori o più dettagliate informazioni (art. 2381 comma 6 cod. civ.)<sup>6</sup>.

Siffatta costruzione appare a ben vedere in linea con il significato più pregnante dell'atto di delega, il quale si fonda sull'*intuitus personae* ("delego tal soggetto perché capace ed affidabile") e sul conseguente principio di affidamento ("mi fido del soggetto che ho delegato"). Proprio in virtù di questi canoni va infatti valutato il grado di assolvimento dei doveri dei membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione e le conseguenti eventuali responsabilità<sup>7</sup>.

Vediamo ora come tali principi sono stati interpretati dalla giurisprudenza penale, con specifico riferimento all'elemento soggettivo della condotta omissiva.

### **3. L'elemento soggettivo necessario per la responsabilità penale degli amministratori non esecutivi. Conoscenza o conoscibilità dell'illecito.**

Appare sin troppo evidente che il dovere di vigilanza più sopra descritto, ponendo la questione della conoscenza o conoscibilità di fatti illeciti nell'esercizio d'impresa, è indissolubilmente legato al tema della colpevolezza.

Ed è proprio nella valutazione dell'elemento soggettivo (dolo o colpa, a seconda della contestazione) in capo ai consiglieri senza deleghe, che la giurisprudenza ha fatto applicazione dei principi e delle norme anzidetti.

---

<sup>5</sup> Così rileva la citata Cass. pen. 23838/2007.

<sup>6</sup> Sul Consiglio come unico momento in cui l'amministratore senza deleghe ha l'onere di informarsi, vedi F. GHEZZI (a cura di), *Amministratori. Artt. 2380 – 2396 c.c.*, MARCHETTI, BIANCHI, GHEZZI, NOTARI (diretto da), *Commentario alla Riforma delle Società*, Milano 2005.

<sup>7</sup> L'argomento del principio di affidamento è stato usato in chiave difensiva, ed accolto in quella decisoria, nel caso Spinetta Marengo, compiutamente descritto nel prosieguo.

Occorre subito notare che la citata riforma societaria si è posta come vero e proprio spartiacque tra la prassi giurisprudenziale ad essa precedente e successiva.

A fronte, infatti, di un orientamento costante che individuava la prova della consapevole o colposa adesione alla condotta criminosa nel semplice binomio costituito dalla violazione del dovere di vigilanza e dalla mancata attivazione dei poteri impeditivi<sup>8</sup>, se ne è col tempo affermato uno diverso, più garantista e rispettoso dei dettami della nuova legge commerciale.

Analizziamo tale ultimo orientamento, distinguendo tra fattispecie dolose e colpose.

#### **4. Il dolo. La teoria dei segnali di allarme e la loro concreta conoscenza.**

Un primo e di gran lunga più nutrito filone di sentenze di legittimità ha affrontato la questione dell'elemento soggettivo del consigliere delegante in fattispecie di reati fallimentari e societari, fattispecie dunque dolose.

In tali pronunce, nel prendere atto che l'intervenuta riforma ha ridotto gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'amministratore (con o senza delega) che, posto a conoscenza della realizzazione, imminente o in corso, di un reato da parte di altri soggetti, deliberatamente non si attiva per impedire l'evento, è in ogni caso penalmente responsabile, *ex art. 40 comma secondo c.p.*

Al contempo, tuttavia, la medesima giurisprudenza ha aggiunto che la responsabilità così ascritta "*richiede la dimostrazione da parte dell'accusa, della presenza (e della percezione da parte degli imputati) di segnali perspicui, peculiari, significativi e inequivocabili in relazione all'evento illecito, nonché l'accertamento del grado di anormalità di tali sintomi, giacché solo in tal caso sorge l'obbligo giuridico degli amministratori non operativi di intervenire per impedire l'evento*"<sup>9</sup>.

Si tratta dell'ormai nota teoria dei cd. "segnali (o campanelli) d'allarme", vale a dire elementi fattuali dimostrativi di fatti potenzialmente illeciti che, ove dall'amministratore non esecutivo conosciuti e trascurati con permanente condotta omissiva, danno adito alla responsabilità per non aver impedito l'evento. Ma che, diversamente, ove non conosciuti, o addirittura non sussistenti, hanno l'effetto di esonerare il delegante da ogni responsabilità per condotte omissive dolose<sup>10</sup>.

Nell'elaborare tale teoria, la giurisprudenza ha sottolineato, in punto di valutazione dell'elemento soggettivo *sub specie* dolo eventuale, l'importanza del vaglio dei segnali di allarme che siano stati percepiti dal soggetto agente, intesi come momenti

---

<sup>8</sup> Si veda *ex multis* Cass. pen., sez. V, 27 maggio 1996 (ud. 18 aprile 1996), n. 580.

<sup>9</sup> La prima pronuncia di tal segno è ancora Cass. pen., Sez. V, 19 giugno 2007 (ud. 4 maggio 2007), n. 23838. L'orientamento si è successivamente consolidato con Cass. pen., Sez. V, 25 maggio 2009 (ud. 28 aprile 2009), n. 21581; Cass. pen., Sez. V, 22 settembre 2009 (ud. 16 aprile 2009), n. 36595; Cass. pen., Sez. V, 28 maggio 2013 (ud. 5 maggio 2013), n. 23000; Cass. pen., Sez. V, 22 luglio 2014 (ud. 7 marzo 2014), n. 32352.

<sup>10</sup> Sul punto estesamente, Cass. pen., Sez. V, 2 novembre 2012 (ud. 8 giugno 2012), n. 42519.

rivelatori, con qualche grado di congruenza, secondo massime di esperienza o criteri di valutazione professionale, del pericolo dell'evento<sup>11</sup>.

La prova della rappresentazione dell'evento non suppone, poi, una completa conoscenza dello stesso, bastando la positiva verifica della rappresentazione di una ragionevole probabilità del suo avveramento.

Inoltre, la prova della responsabilità penale deve cadere pure sulla capacità di impedimento del fatto, una volta che il preposto alla posizione di garanzia abbia percepito l'evenienza dannosa<sup>12</sup>.

In conclusione, per affermare la responsabilità dolosa degli amministratori senza deleghe è necessario che vi sia la prova che gli stessi siano stati debitamente informati dell'imminente pericolo dell'evento, oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari in relazione all'evento illecito, nonché l'accertamento del grado di anormalità di questi sintomi.

La mancata attivazione degli amministratori senza deleghe, in presenza dei cd. segnali di allarme consente, quindi, di concludere che il loro comportamento omissivo cagioni, o contribuisca a cagionare, l'evento di danno<sup>13</sup>, e che tale nesso causale sia corredato dal necessario elemento soggettivo, con conseguente, piena, responsabilità penale.

Orbene, in applicazione di quanto descritto, la contestazione ad opera dell'accusa della violazione del dovere di agire informato in capo ad un amministratore senza deleghe dovrà essere ancorata alla verifica di precise condizioni fattuali, e precisamente: (i.) che vi fossero segnali d'allarme (e quali fossero); (ii.) che l'amministratore li conoscesse; (iii.) che l'amministratore li abbia letti come rappresentativi di potenziali eventi dannosi; (iv.) che tali segnali abbia volontariamente trascurato.

Solo al positivo esito di tale accertamento, può ritenersi appieno integrato l'elemento soggettivo del dolo, e può ascriversi una responsabilità "da posizione di garanzia" pienamente conforme al canone di imputazione soggettiva richiesto dall'art. 27 Cost.

##### **5. La colpa. La conoscibilità dell'evento, il dovere di *reporting* del delegato e il principio di affidamento.**

Diverso appare evidentemente il caso in cui si versi in ipotesi di reato colposo, per il quale non è necessaria una consapevolezza da parte dell'amministratore senza deleghe dei segnali di allarme, bastando una colpevole ignoranza degli stessi.

Orbene, anche a tali ipotesi colpose occorre applicare lo standard di diligenza costruito dalla normativa societaria. Si è detto più sopra che, dal combinato disposto degli articoli 2381 e 2392 cod. civ., risulta che l'amministratore senza deleghe ha: (i.) il dovere di informarsi; (ii.) il diritto di ottenere le necessarie informazioni dagli

---

<sup>11</sup> Si veda ancora Cass. pen. n. 42159/2012.

<sup>12</sup> Si veda Cass. pen., Sez. V, 09 dicembre 2008 (ud. 05 novembre 2008), n. 45513.

<sup>13</sup> Cass. pen., Sez. V, 22 settembre 2009 (ud. 16 aprile 2009), n. 36595.

organi delegati; (iii.) il dovere di adempiere al proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle proprie specifiche competenze.

In altre parole, il dovere del delegante (tra cui in particolare quello di vigilanza) è specularmente all'accennato obbligo del delegato di *reporting* in occasione delle riunioni del Consiglio. Tale dovere può dunque dirsi assolto ogniqualvolta il delegante abbia ricevuto tutte le necessarie informazioni dal delegato, ovvero, in assenza o incompletezza delle stesse, abbia attivato quell'impulso, *ex art. 2381 comma 6 cod. civ.*, che prevede il diritto, ma anche il dovere, di richiedere tutte le informazioni necessarie a verificare l'andamento della gestione della società.

È pacifico che in presenza di informazioni esaurienti e rassicuranti, l'amministratore senza deleghe può ritenere di aver diligentemente rispettato il proprio dovere di controllo. Questo, fra l'altro, l'insegnamento impartito dalle pronunce di appello e di legittimità rese nel noto caso ThyssenKrupp<sup>14</sup>.

Ai fini della presente analisi, pare peraltro utile considerare due ulteriori e piuttosto recenti pronunce di merito, le quali hanno escluso la responsabilità di buona parte degli amministratori imputati.

Ci si riferisce segnatamente alla sentenza di non luogo a procedere *ex art. 425 c.p.p.*, pronunciata lo scorso ottobre 2015 dal Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Ivrea nel caso Olivetti<sup>15</sup>, ed alla sentenza della Corte d'Assise di Alessandria del giugno 2016, relativa all'ipotesi di avvelenamento doloso nel polo chimico Spinetta Marengo<sup>16</sup>; entrambe hanno seguito l'insegnamento impartito dalle citate sentenze ThyssenKrupp.

Orbene, la prima delle due statuizioni è stata emessa nell'ambito di fattispecie di omicidio colposo sul luogo di lavoro.

Il Giudice, ravvisata all'interno della struttura del Consiglio di Amministrazione la presenza e la validità di una delega che affidava all'amministratore delegato amplissimi poteri di gestione e di spesa in tutte le funzioni aziendali (ivi compresa, pertanto, la sicurezza sul lavoro), ha individuato solo in capo a tale soggetto la qualifica (e le responsabilità) di datore di lavoro, con ciò dichiarando il non luogo a procedere nei confronti degli amministratori non esecutivi.

La medesima pronuncia ha inoltre escluso il profilo di responsabilità per *culpa in vigilando* di questi ultimi soggetti, da un lato, rilevando come tale addebito fosse stato mosso solo in ragione della ritenuta sussistenza in capo a quelli stessi della qualifica di datori di lavoro (dal giudice, invece, circoscritta in capo al solo delegato); dall'altro, osservando come l'accusa non avesse mosso alcun addebito

---

<sup>14</sup> Corte di Assise di Appello di Torino Sentenza 28 febbraio 2013, n. 6, Pres. Dott. Sandrelli; Cass. pen., SS.UU, Sentenza 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343.

<sup>15</sup> Tribunale di Ivrea, Giudice per l'Udienza Preliminare dott.ssa Cecilia Marino, sentenza 5 ottobre 2015, n. 164, con commento di M. MIGLIO – S. MOSSINI, *L'identificazione del "datore di lavoro" nelle organizzazioni societarie complesse: riflessioni e prospettive a margine del "Caso Olivetti"*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2016, 7-8.

<sup>16</sup> Corte di Assise di Alessandria, Sentenza (ud. 14 dicembre 2015) 6 giugno 2016, n. 1, Presidente Sandra Casacci, Giudice *a latere* Gianluigi Zulian.

sotto il profilo del mancato rispetto del dovere di vigilanza, in capo a chi in concreto non fu datore di lavoro, con ciò facendo ritenere perfettamente adempiuto tale dovere.

La seconda pronuncia è, invece, relativa ad una contestazione di avvelenamento doloso (art. 439 c.p.) poi riqualificata in disastro colposo (434, 449 c.p.), e ha mandato assolti tutti gli amministratori delegati della società, i quali a loro volta avevano validamente ed effettivamente delegato le mansioni di tutela ambientale ai Direttori di stabilimento ed ai Responsabili della Funzione Ambiente. Questi ultimi, dotati di tutti i necessari poteri per svolgere compiutamente tale funzione, sono stati invece ritenuti responsabili dell'ipotesi colposa anzidetta.

Entrambe le menzionate sentenze dunque, implicitamente escludono che possa parlarsi di violazione dell'obbligo di vigilanza e, conseguentemente, di responsabilità del soggetto delegante, in presenza di deleghe che conferiscano ampi poteri in materia di gestione e di spesa, unitamente ad una costante e tranquillizzante reportistica da parte del delegato (sia essa spontanea o pretesa).

Il dovere di vigilare costituisce, peraltro, corollario del succitato principio dell'affidamento che il delegante necessariamente ripone nel delegato: la delega è nei fatti un atto di fiducia che il Consiglio di Amministrazione compie nei confronti di uno o più dei propri membri sulla base di comprovati indici di affidabilità, esperienza, preparazione e autorevolezza di questi ultimi.

Tale fiducia può evidentemente essere malriposta, il delegato può rivelarsi non idoneo a svolgere le funzioni delegate; ma la responsabilità del delegante per aver scelto tale soggetto - responsabilità qualificabile senz'altro come *culpa in eligendo* - deve essere valutata *ex ante* e cioè al momento del conferimento dell'incarico<sup>17</sup>. Con la conseguenza che, ove il delegato sia apparso al tempo oggettivamente capace ed affidabile, neppure tale residuo rimprovero di colpa potrà essere mosso al delegante, che sarà pertanto esonerato, anche sotto questo profilo, da ogni responsabilità penale. In conseguenza di tutte le suesposte considerazioni, si può concludere che l'amministratore delegante assolve efficacemente al proprio dovere di vigilanza, e va esente da ogni responsabilità penale, ogni volta che alternativamente: (i.) ottenga senza attivarsi le necessarie informazioni; (ii.) si attivi personalmente per reperirle, in assenza o lacuna di tali informazioni; (iii.) le informazioni in qualunque modo reperite non esprimano segnali d'allarme idonei a far ritenere che possa essere commesso un fatto illecito; (iv.) l'amministratore si attivi per impedire l'evento ogni qualvolta le informazioni ottenute lancino segnali d'allarme. In aggiunta a tali criteri, neppure potrà muoversi un rimprovero di *culpa in eligendo*, ove il delegato si sia dimostrato *ex ante* idoneo all'incarico.

---

<sup>17</sup> V. MONGILLO, *La Delega di Funzioni in Materia di Sicurezza del Lavoro alla Luce del D. Lgs. n. 81/2008 e del Decreto 'Correttivo'*, *Diritto Penale Contemporaneo*, 9 gennaio 2012, pp. 25-26; T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, in G. Pera (a cura di), *Diritto del lavoro*, Padova 2000, pp. 604-ss..

## 6. Conclusioni.

Con la riflessione appena proposta, si è cercato di ricostruire le indicazioni impartite dalla legge e dalla giurisprudenza per la ripartizione della responsabilità penale in capo ai membri di un Consiglio di amministrazione per fatti *latu sensu* commessi da una società.

Si è concentrata l'attenzione, in particolare, sulla distinzione tra organi esecutivi e non esecutivi del Consiglio, sulla base della distribuzione delle deleghe operative, laddove, normalmente, i primi commettono il fatto penalmente rilevante, ed i secondi non lo impediscono, pur avendo l'obbligo di vigilare proprio al fine di impedirlo.

Il cuore dell'analisi ha riguardato proprio il comportamento omissivo dei consiglieri senza deleghe, ed i criteri per individuarne la penale rilevanza. Partendo dagli obblighi normativi posti in capo a tali soggetti, in estrema sintesi consistenti nell'ottenere esaurienti informazioni in merito all'operato degli organi esecutivi e nell'agire per impedire fatti dannosi o pericolosi per la società, si è visto che nessuna responsabilità può essere loro ascritta nei casi, tutt'altro che infrequenti, nei quali i consiglieri delegati omettono una completa informativa in seno alle riunioni del Consiglio, con conseguente ignoranza (per ciò che riguarda i reati dolosi) e non conoscibilità (per i reati colposi) di fatti di penale rilevanza. In questi casi, s'impone una netta distinzione fra coloro che il fatto hanno materialmente posto in essere, che devono risponderne a titolo commissivo, e coloro che, pur gravati di un obbligo giuridico di impedire l'evento, quest'ultimo non conoscevano e non potevano conoscere. Nei confronti di questi secondi, evidentemente, non può essere pronunciata condanna penale, perché il fatto, pur sussistente sotto il profilo oggettivo, non costituisce reato, per difetto dell'elemento soggettivo richiesto dalla legge.

La descritta distinzione deve, o dovrebbe essere, condotta ogni volta che l'operatore pubblico del diritto, sia esso un organo requirente o giudicante, si confronta con un fatto commesso da un ente giuridico munito di organi amministrativi collegiali. E proprio la tendenza, denunciata in premessa, di dimenticare o non fare uso dei citati criteri distintivi ha suscitato il presente scritto, che quindi si offre quale spunto di riflessione, nel tentativo di contribuire ad invertirne la direzione.